



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO RELATIVO AL PERSONALE DELL'AREA DIRIGENZIALE PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

L'AMMINISTRAZIONE,

nella persona del **Segretario Generale Presidente Carlo DEODATO**

_____ FIRMATO _____

e la **PARTE SINDACALE** costituita da:

SNAPRECOM _____ FIRMATO _____

UNADIS _____ FIRMATO _____

FP CGIL _____ FIRMATO DIGITALMENTE _____

CISL FP _____ FIRMATO _____

DIPRECOM _____ FIRMATO _____

DIRSTAT _____ FIRMATO _____

SNAPROCIV _____ FIRMATO _____

UIL PA _____ FIRMATO _____

SOTTOSCRIVONO

l'allegato Contratto collettivo nazionale integrativo relativo al personale dell'area dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione del Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'11 marzo 2022.

Roma, 24 luglio 2023

**Contratto Collettivo Nazionale Integrativo
del personale dell'area dirigenziale
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

Indice

PREMESSA.....	4
Articolo 1 - Campo di applicazione	4
Articolo 2 - Durata e decorrenza del contratto	4
Articolo 3 - Criteri per la ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione tra le diverse modalità di utilizzo.....	5
Articolo 4 - Criteri per la determinazione della retribuzione di risultato.....	5
Articolo 5 - Incarichi aggiuntivi	5
Articolo 6 - Integrazione della retribuzione di risultato dei dirigenti che svolgono incarichi ad interim e del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	6
Articolo 7 - Attuazione della clausola di salvaguardia economica	6
Articolo 8 - Criteri per l'integrazione della retribuzione in caso di incarichi presso organismi pubblici.....	6
Articolo 9 - Disposizioni finali	7

PREMESSA

Le Parti riconoscono il ruolo fondamentale svolto dalla dirigenza della Presidenza del Consiglio dei ministri in relazione ai suoi specifici compiti di supporto al Presidente del Consiglio e alle altre Autorità politiche, anche in riferimento alle responsabilità di indirizzo, impulso e coordinamento connesse al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

TITOLO I

Articolo 1 - Campo di applicazione

1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutti i consiglieri, ai referendari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai dirigenti di I e II fascia del ruolo speciale tecnico amministrativo della protezione civile.
2. I decreti legislativi 30 luglio 1999, n. 303 e 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché la legge 4 marzo 2009, n. 15 ed il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 sono riportati nel testo del presente contratto rispettivamente come d.lgs. n. 303 del 1999, d.lgs. n. 165 del 2001, l. n. 15 del 2009 e d.lgs. n. 150 del 2009.
3. Il riferimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri è riportato nel testo come “Presidenza” o “Amministrazione”.
4. Il riferimento ai consiglieri, ai referendari e agli altri dirigenti di cui al comma 1, ove si tratti di norme comuni, è riportato nel testo come “dirigenti”.

Articolo 2 - Durata e decorrenza del contratto

1. Ai sensi dell'articolo 9, comma 7, del CCNL 11 marzo 2022, il presente contratto conserva la propria efficacia fino alla stipulazione del successivo contratto collettivo nazionale integrativo.
2. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diverse prescrizioni e decorrenze previste espressamente dal presente contratto. La stipulazione si intende avvenuta al momento della sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti negoziali a seguito del perfezionamento delle procedure di controllo richiamate all'articolo 9, comma 6, del CCNL 11 marzo 2022. Gli effetti economici decorrono dall'attivazione dei relativi istituti di parte economica a seguito della disponibilità delle connesse risorse sui relativi Fondi.

TITOLO II

Articolo 3 - Criteri per la ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione tra le diverse modalità di utilizzo

1. In applicazione dell'articolo 8, comma 1, lettera b), del CCNL 11 marzo 2022, il Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato dei referendari e dei dirigenti di II fascia è ripartito nel modo seguente:
 - alla retribuzione di posizione – fissa e variabile – è destinato l'85% delle risorse del Fondo, annualmente disponibili, coerentemente con le previsioni dell'articolo 42, comma 1, del CCNL 11 marzo 2022;
 - alla retribuzione di risultato è destinato il 15% delle risorse del Fondo, annualmente disponibili.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a partire dal ciclo di misurazione e valutazione della performance relativo all'anno 2022.

Articolo 4 - Criteri per la determinazione della retribuzione di risultato

1. In relazione al vigente Sistema di misurazione e valutazione della performance del personale dirigenziale della Presidenza, la distribuzione dei premi avviene con le modalità di cui all'allegata tabella A.
2. Nel caso in cui il dirigente consegua un punteggio complessivo inferiore a 60, non è attribuito alcun trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale.
3. La maggiorazione economica per il personale dirigenziale che si colloca nel livello di performance "eccellente" è pari al 15% del massimo ottenibile in assenza di maggiorazione.

Articolo 5 - Incarichi aggiuntivi

1. Allo scopo di remunerare i maggiori oneri e responsabilità dei dirigenti che svolgono incarichi aggiuntivi conferiti in ragione del loro ufficio, o comunque attribuiti dall'Amministrazione o su designazione della stessa, viene loro corrisposta ai fini del trattamento accessorio, in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, una quota pari al 50% dell'importo corrisposto da terzi per l'incarico, detratti gli oneri a carico dell'Amministrazione.
2. Nel caso in cui l'incarico aggiuntivo sia espletato da dirigente non facente parte dei ruoli della Presidenza, la quota di cui al comma 1 deve comunque essere versata al Fondo.
3. Il conferimento degli incarichi da parte dell'Amministrazione rispetta i criteri stabiliti dall'articolo 60, commi 3, 4 e 5, del CCNL 13 aprile 2006.
4. Resta fermo quanto stabilito dagli articoli 6, comma 4, e 9, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.

Articolo 6 - Integrazione della retribuzione di risultato dei dirigenti che svolgono incarichi ad interim e del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

1. Nel caso di affidamento di un incarico ad interim, la retribuzione di risultato del dirigente è integrata di un importo pari al 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per l'incarico del dirigente sostituito, al fine di remunerare il maggior impegno richiesto per lo svolgimento dell'ulteriore incarico.
2. Al dirigente incaricato della funzione di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è riconosciuta una integrazione della retribuzione di risultato pari al 15% della retribuzione di posizione in godimento.

Articolo 7 - Attuazione della clausola di salvaguardia economica

1. Nel caso in cui, a seguito di processi di riorganizzazione che abbiano comportato la revoca dell'incarico dirigenziale in corso, al dirigente sia conferito un nuovo incarico, tra quelli previsti dalla struttura organizzativa dell'Amministrazione, con retribuzione di posizione di importo inferiore a quella connessa al precedente incarico, al dirigente - in assenza di valutazione negativa ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del CCNL 11 marzo 2022 - è riconosciuto, previa verifica della copertura del conseguente onere ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del CCNL 11 marzo 2022, un differenziale di retribuzione di posizione che consenta di conseguire un complessivo valore di retribuzione di posizione pari al 100% di quella connessa all'incarico precedente, fino alla data di scadenza dell'incarico precedentemente ricoperto. Il differenziale si riduce progressivamente secondo quanto stabilito dall'articolo 48, comma 3, del CCNL 11 marzo 2022.
2. Nel caso in cui, alla scadenza dell'incarico, al dirigente sia conferito un nuovo incarico con retribuzione di posizione di importo inferiore al 90% della retribuzione di posizione prevista per il precedente incarico, nel primo anno del nuovo incarico è corrisposto, previa verifica della copertura del conseguente onere, un differenziale di retribuzione di posizione che consenta di conseguire un complessivo valore di retribuzione di posizione pari al 90% di quella connessa all'incarico precedente. Il differenziale si riduce progressivamente secondo quanto stabilito dall'articolo 48, comma 7, del CCNL 11 marzo 2022. Il presente comma si applica ai dirigenti che si siano collocati nella fascia di merito alta del sistema di misurazione e valutazione della performance, in attuazione di quanto previsto nell'ultimo paragrafo del citato articolo 48, comma 7.
3. L'onere derivante dall'applicazione dei commi 1 e 2 è posto a carico delle risorse non utilizzate nell'ambito dei Fondi per la retribuzione di posizione e di risultato.

Articolo 8 - Criteri per l'integrazione della retribuzione in caso di incarichi presso organismi pubblici

1. Al fine dell'applicazione dell'articolo 33 del CCNL 13 aprile 2006 ai dirigenti in posizione di comando, fuori ruolo o altro analogo provvedimento per lo svolgimento di un incarico presso organismi pubblici operanti anche in sede internazionale la Presidenza assicura il trattamento di retribuzione di posizione di parte variabile nella misura prevista per le posizioni dirigenziali di staff.

Articolo 9 - Disposizioni finali

1. Le posizioni dirigenziali esonerate dallo sciopero sono quelle previste dalla Tabella di cui all'articolo 15 del CCNI del 27 marzo 2007.
2. Le materie affidate alla contrattazione integrativa non disciplinate dal presente CCNI sono oggetto di apposite successive sessioni negoziali.
3. Per quanto non previsto dal presente CCNI continuano a trovare applicazione le disposizioni contenute nei precedenti contratti integrativi.

Allegato A

Punteggio complessivo	Fasce di merito	Livello	Premialità
da 91 punti a 100 punti	a) fascia di merito alta, corrispondente a un grado di realizzazione delle performance pari al 100%;	Livello 1	100
		Livello 2	-0,10%
		Livello 3	-0,20%
		Livello 4	-0,30%
		Livello 5	-0,40%
		Livello 6	-0,50%
		Livello 7	-0,60%
		Livello 8	-0,70%
		Livello 9	-0,80%
		Livello 10	-0,90%
da 80 punti a 90 punti	b) fascia di merito media, corrispondente a un grado di realizzazione delle performance pari all'80%;	Livello 1	80
		Livello 2	-0,10%
		Livello 3	-0,20%
		Livello 4	-0,30%
		Livello 5	-0,40%
		Livello 6	-0,50%
		Livello 7	-0,60%
		Livello 8	-0,70%
		Livello 9	-0,80%
		Livello 10	-0,90%
		Livello 11	-1,00%
da 60 punti a 79 punti	c) fascia di merito bassa, corrispondente a un grado di realizzazione delle performance pari al 60%;	Livello 1	60
		Livello 2	-0,10%
		Livello 3	-0,20%
		Livello 4	-0,30%
		Livello 5	-0,40%
		Livello 6	-0,50%
		Livello 7	-0,60%
		Livello 8	-0,70%
		Livello 9	-0,80%
		Livello 10	-0,90%
		Livello 11	-1,00%
		Livello 12	-1,10%
		Livello 13	-1,20%
		Livello 14	-1,30%
		Livello 15	-1,40%
		Livello 16	-1,50%
		Livello 17	-1,60%
		Livello 18	-1,70%
Livello 19	-1,80%		
Livello 20	-1,90%		

inferiore a 60 punti	d) fascia di merito corrispondente ad un grado di realizzazione delle performance inferiore al 60%, che non dà luogo alla attribuzione di alcun trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale.	da 0 a 59 punti	0
----------------------	--	-----------------	---

Dichiarazioni congiunte

Dichiarazione n. 1

Le Parti si impegnano ad incontrarsi a conclusione del processo di revisione del Sistema di misurazione e valutazione della performance del personale dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri, in relazione alla disciplina di cui all'articolo 4 (Criteri per la determinazione della retribuzione di risultato).

Dichiarazione n. 2

Le Parti concordano di rinviare, ad una successiva sessione, l'esame sulla percorribilità e opportunità della definizione di piani di welfare integrativo, anche con riferimento a polizze e/o fondi sanitari integrativi.

Dichiarazione n. 3

Le Parti si impegnano a costituire i Comitati paritetici previsti dalla contrattazione collettiva vigente, entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente CCNI.